

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

PROC.UN. N. 133-1/2023

Il Giudice designato,

vista la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII, depositata nell'interesse di

[REDACTED], residente a [REDACTED] rappresentata
e difesa dall'avv. [REDACTED]

letta la nota integrativa depositata

letta la relazione particolareggiata dell'OCC e successive integrazioni,

esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 CCII in quanto:

- Sono stati allegati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- Il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- in particolare si ritiene che al fine di stabilire se la sig.ra [REDACTED] sia o meno consumatore non debba essere considerata la veste in sé per sé considerata ma la natura delle obbligazioni assunte le quali nel caso di specie sono riconducibili essenzialmente all'attività della società di cui la ricorrente era socia e amministratrice;
- Il debitore non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore nei confronti di [REDACTED]

dispone

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Venezia, www.tribunale.venezia.it e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ordina

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di **trenta giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo sin d'ora che, in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

dispone

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, esclusa la necessità di nomina di un Commissario giudiziale, ritenendo già le parti tutelate dalla vigilanza sull'esecuzione del concordato da parte dell'OCC;

ordina

al cessionario Unicredit e al datore di lavoro di non incassare/non pagare gli importi di cui alla cessione del quinto dello stipendio sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto, ivi compresa la pubblicazione, e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione all'istante ed all'OCC.

Venezia, 21.7.2023.

Il Giudice

Dott.ssa S. Pitinari